

N. 3341

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori BARBOLINI, GIARETTA, AGOSTINI, BUBBICO, FIORONI, FONTANA, LEDDI, MERCATALI, MONGIELLO e PIGNEDOLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 MAGGIO 2012

Disposizioni in materia di compensazione di crediti fiscali

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Onorevoli Senatori. – Il presente disegno di legge, in considerazione dell'attuale difficile situazione economica e finanziaria, è finalizzato a garantire una maggiore liquidità al nostro sistema imprenditoriale alzando la soglia di compensazione dei crediti fiscali oltre l'attuale limite di euro 516.456,90 portandolo ad 1 milione di euro per tutti i contribuenti, a 1,5 milioni di euro per le società con bilancio certificato da società di revisione iscritte all'albo Consob e a 3 milioni di euro per le società quotate.

La situazione finanziaria delle imprese, e in particolare delle piccole e medie imprese, già fortemente provata dalla stretta creditizia in atto e dai ritardati pagamenti della pubblica amministrazione, fatto quest'ultimo che sembra avere trovato una prima soluzione proprio in questi giorni, e fra le stesse imprese, è spesso messa in ulteriore difficoltà anche dal ritardo con il quale vengono erogati i rimborsi vantati nei confronti dell'erario, come per esempio rimborsi per crediti IVA ed IRES. Il testo che si propone, pertanto, si prefigge di invertire la tendenza in atto e di restituire un maggiore margine di risorse alle imprese.

Secondo quanto previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio n. 241, le imprese possono procedere alla compensazione tra i crediti e i debiti risultanti dalla dichiarazione e dalle denunce periodiche contributive nei confronti dei diversi enti impositori ovvero Stato, INPS, regioni, INAIL, entro il predetto limite 516.456,90. Qualora l'importo da compensare sia superiore a tale limite, l'eccedenza può essere chiesta a rimborso nei modi ordinari ovvero può essere portata in compensazione nell'anno solare successivo.

Nel corso degli ultimi anni, la necessità di innalzare tale soglia è stata sostenuta da più parti e in particolare dalle imprese, tanto che lo stesso Governo, con il decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, all'articolo 10, comma 1, aveva previsto un innalzamento del limite di compensazione a 700.000 euro a decorrere dal 2010. Tale previsione normativa, tuttavia, non ha trovato traduzione pratica, tanto che l'erario ha continuato a riconoscere ai contribuenti una compensazione nei limiti di 516.456,90. Nel frattempo, anche in ragione della grave situazione della finanza pubblica, sono state introdotte una serie di limitazioni alla possibilità di compensazione dei crediti fiscali, che hanno fortemente penalizzato il nostro sistema produttivo proprio nel momento di maggiore bisogno di liquidità. Fra le misure di limitazione all'utilizzo delle compensazioni fiscali si ricordano:

- a) la compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'IVA, per importi superiori a 10.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge;
- b) i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione crediti relativi all'IVA, per importi superiori a 15.000 euro annui, hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, relativamente alle dichiarazioni dalle quali emerge il credito;
- c) non è possibile effettuare compensazioni orizzontali fino a concorrenza dell'importo dei debiti tributari scaduti per imposte

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

erariali e relativi accessori se superiori a euro 1.500. In caso di inosservanza, si applicano sanzioni pari al 50 per cento dell'importo indebitamente compensato. Tuttavia, i debiti erariali ed i relativi accessori iscritti a ruolo possono essere, anche solo parzialmente, pagati mediante compensazione con crediti relativi alle medesime imposte;

d) le procedure di compensazione volontaria di cui all'articolo 28-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, in caso di rimborsi fiscali, non operano per ruoli di importo fino a euro 1.500.

Si ricorda, poi, che l'articolo 10-quater del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, prevede il reato di indebita compensazione nel caso in cui venga operata la compensazione fiscale per un importo superiore alla soglia di punibilità pari a 50.000 euro con riferimento al singolo periodo d'imposta.

L'articolo 1 del disegno di legge, modificando l'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, stabilisce che a decorrere dal 1º gennaio 2013, il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, è fissato in euro 1 milione per ciascun anno solare. Il predetto limite è elevato ad euro 1,5 milioni, nel caso di società il cui bilancio sia soggetto a revisione da parte di una società iscritta all'albo speciale di cui all'articolo 161 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la società di revisione rilasci apposito certificato attestante l'esistenza e la correttezza dei crediti maturati verso l'erario e il collegio sindacale esprima parere favorevole a detta compensazione nella relazione al bilancio ai sensi dell'articolo 2429 del codice civile. Qualora la società sia anche quotata in un mercato regolamentato, il limite è elevato ad euro 3 milioni. L'infedele attestazione dell'esecuzione dei controlli comporta l'applicazione della sanzione prevista dall'articolo 39, comma 1, lettera a), primo periodo del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Tali disposizioni non sono suscettibili di produrre nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Alla luce di quanto previsto, i promotori auspicano un esame ed un'approvazione in tempi rapidi del presente disegno di legge. XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

- 1. All'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
- «1. A decorrere dal 1º gennaio 2013, il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, è fissato in euro 1 milione per ciascun anno solare.»;
- b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Il limite di cui al comma 1 è elevato ad 1,5 milioni di euro, nel caso di società il cui bilancio sia soggetto a revisione da parte di una società iscritta all'albo speciale di cui all'articolo 161 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la società di revisione rilasci apposito certificato attestante l'esistenza e la correttezza dei crediti maturati verso l'erario e il collegio sindacale esprima parere favorevole a detta compensazione nella relazione al bilancio ai sensi dell'articolo 2429 del codice civile. Qualora la società sia anche quotata in un mercato regolamentato, il limite di cui al comma 1 è elevato ad euro 3 milioni.

1-ter. L'infedele attestazione dell'esecuzione dei controlli previsti dal comma 1-bis del presente articolo, comporta l'applicazione della sanzione prevista dall'articolo 39, comma 1, lettera *a*), primo periodo del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.».